



MODELLO ORGANIZZATIVO  
DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 231/2001

**04 - Reati contro le P.A. ed  
erogazioni pubbliche e piano di  
prevenzione della corruzione  
ex L. 190/2012**

## Sommario

<b>LA LEGGE 190/2012 E IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>REATI CONTRO LA PA E IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Enti della pubblica amministrazione .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Pubblici Ufficiali .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Incaricati di pubblico servizio.....</b>	<b>7</b>
<b>5. Reati correlati ad erogazioni dello Stato o di altri enti pubblici, richiamati dall'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001. ....</b>	<b>8</b>
<b>5.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.).....</b>	<b>9</b>
<b>5.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.).....</b>	<b>9</b>
<b>5.3 Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.).....</b>	<b>10</b>
<b>5.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).....</b>	<b>10</b>
<b>5.5 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) .....</b>	<b>11</b>
<b>6. Reati configurabili nei rapporti con la P.A. o con incaricati di Pubblico servizio, richiamati dall'articolo 25 del D.Lgs. 231/2001. ....</b>	<b>12</b>
<b>6.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) .....</b>	<b>13</b>
<b>6.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) .....</b>	<b>13</b>
<b>6.3 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) .....</b>	<b>14</b>
<b>6.4 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) .....</b>	<b>14</b>
<b>6.5 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).....</b>	<b>14</b>
<b>6.6 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).....</b>	<b>15</b>
<b>6.7 Concussione (art. 317 c.p.).....</b>	<b>15</b>
<b>6.8 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).....</b>	<b>16</b>
<b>7. Identificazione delle attività sensibili e grado di rischio.....</b>	<b>16</b>
<b>9. Norme generali di comportamento .....</b>	<b>18</b>

<b>10. Protocolli preventivi .....</b>	<b>19</b>
<b>11. Il responsabile della prevenzione della corruzione .....</b>	<b>20</b>
<b>12. Formazione, controllo e prevenzione del rischio .....</b>	<b>21</b>
<b>12.1 Formazione idonea a prevenire il rischio di corruzione.....</b>	<b>21</b>
<b>12.2 Controllo e prevenzione del rischio.....</b>	<b>22</b>
<b>13. Obblighi di trasparenza .....</b>	<b>23</b>
<b>14. Pianificazione triennale .....</b>	<b>23</b>

## **LA LEGGE 190/2012 E IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'amministrazione ha portato all'approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha disciplinato in modo organico un piano di azione, coordinata su tutto il territorio nazionale, volto al controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

Con l'approvazione della l. n. 190 del 2012, l'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l'adozione del P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione) e, a livello di ciascuna amministrazione, mediante l'adozione di Piani di Prevenzione Triennali.

Il P.N.A. rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale. Il P.N.A. non si configura come un'attività compiuta, con un termine di completamento finale, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.

Ai sensi dell'art. I, comma 34, della legge 190/2012, le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ed alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. Il Piano nazionale anticorruzione prevede che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad introdurre ed implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Le società che hanno adottato i modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2001, devono estenderne l'ambito di applicazione a tutti i reati previsti dalla L 190/2012, in modo da contemplare qualsiasi manifestazione del fenomeno corruttiva.

Con il D.L. 90/2014 sono inoltre state emanate disposizioni volte a garantire un migliore livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici ed ha introdotte misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

AMSA SRL, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sopra citata ha provveduto alla redazione di un Piano Triennale Anticorruzione e provveduto a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC).

Il concetto di "corruzione" preso in considerazione nel presente modello, pertanto, va inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, **configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., che arrivano ad includere tutti i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel**

## **Titolo II, Capo I, del Codice penale e i malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.**

I reati rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 sono:

- Art. 317 c.p. (Concussione);
- Art.318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione);
- Art.319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- Art. 319-bis (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio avente ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni. La stipulazione di contratti, nonché il pagamento o il rimborso di tributi);
- Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari);
- Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione);
- Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità.
- corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di Stati esteri;
- Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze);
- Art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti);
- Art. 353-bis c.p. (Turbata libertà di scelta del procedimento del contraente).

Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione", la Società ogni anno aggiorna il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Il concetto di "corruzione" preso in considerazione dal presente documento va inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., che arrivano ad includere tutti i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale e i malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Scopo del Piano è l'individuazione, tra le attività di competenza della Società, di quelle più esposte al rischio di corruzione, e la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenirne gli effetti.

Il P.N.A. prevede che la Società, per evitare inutili ridondanze nel caso in cui l'ente abbia già adottato un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione può fare riferimento a tale Modello estendendone tuttavia l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti da D.Lgs. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L.190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente. Le parti del Modello, integrate ai sensi della L. 190/2012, sono trasfuse nel documento "Piano di prevenzione della corruzione".

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Piano costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 14 della Legge.

## **REATI CONTRO LA PA E IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE**

### **1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Ai fini della presente trattazione con l'espressione "Pubblica Amministrazione" (P.A.) si intende quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati

- nelle istituzioni pubbliche nazionali; comunitarie e internazionali intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione della Comunità europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti della Comunità europea;
- nei pubblici ufficiali che a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro Ente Pubblico esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- negli incaricati di pubbliche funzioni o di pubblico servizio che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autorizzativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarità.

Qualora nello svolgimento della propria attività, dovessero sorgere problematiche interpretative sulla qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore, ciascuno dei Destinatari dovrà rivolgersi all'ODV per gli opportuni chiarimenti.

Segue ai successivi paragrafi un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

## **2. Enti della pubblica amministrazione**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1 comma 2 D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti sono soggette nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

## **3. Pubblici Ufficiali**

Ai sensi dell’art. 357 primo comma c.p. è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

- **Pubblico Ufficiale:** colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
- **Pubblica funzione amministrativa:** è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ed è caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

#### **4. Incaricati di pubblico servizio**

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal Codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica. In particolare, l’art. 358 c.p. recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”*.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - così come la “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico, tuttavia, senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;



- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell'incaricato di pubblico servizio sono sintetizzabili come segue:

- Incaricati di Pubblico Servizio: coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio;
- Pubblico servizio: un'attività disciplinata da norme diritto pubblico e caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa (tipici della Pubblica funzione amministrativa).

Non può mai costituire Pubblico Servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

A.M.S.A. SPA, in ragione delle proprie funzioni e attività relativamente alla gestione del Servizio Parcheggio, può essere considerata un incaricato di pubblico servizio.

## **5. Reati correlati ad erogazioni dello Stato o di altri enti pubblici, richiamati dall'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001.**

Il Decreto per questi reati prevede le seguenti sanzioni:

### Sanzione pecuniaria:

- a) fino a 500 quote;
- b) da 200 a 600 quote nel caso in cui l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità;

### Sanzioni interdittive:

- a) divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

c) divieto di pubblicizzare beni o servizi

### **5.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)**

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte di quanto conseguito sia stato impiegato per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando in alcun modo che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo richiesto ad integrare la fattispecie è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

### **5.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Questa fattispecie accanto a quella analoga, ma più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p. (v. oltre) costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi oppure a causa dell'omissione di informazioni dovute.

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

### **5.3 Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)**

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:*

*1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (...)*

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico.

Nella fattispecie in esame la truffa si configura come reato istantaneo e di danno, che si perfeziona non con l'azione diretta al profitto ma con la realizzazione di un danno di carattere patrimoniale.

L'attività attraverso cui si concreta il reato di truffa consiste in qualunque comportamento che tragga in errore lo Stato e l'ente pubblico che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale e può consistere nella produzione di documenti contenenti informazioni o attestazioni false, dissimulanti o che comunque rappresentino la realtà in modo distorto. Il reato viene commesso anche sottacendo informazioni che – se conosciute dal soggetto erogante – avrebbero determinato in senso negativo la sua volontà negoziale.

### **5.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

Questa fattispecie può ormai qualificarsi come circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p. e si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: erogazioni a fondo perduto, cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati, mutui agevolati.

La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un "quid pluris" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p. e si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore in modo da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo delle autorità preposte.

La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione.

L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

#### **5.5 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

La fattispecie è contemplata nell'art. 24 del Decreto e viene qui trattata per questione di omogeneità con le fattispecie delittuose successivamente introdotte all'art. 24 bis dalla L. 48/2008.

Le condotte attuate attraverso tale reato sono due:

1) alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ossia in una modifica del regolare svolgimento di un processo di elaborazione o di trasmissione dati: l'alterazione provoca i suoi effetti materiali sul sistema informatico o telematico;

2) intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema, e pertanto ogni forma di interferenza diversa dall'alterazione del

funzionamento del sistema. L'intervento senza diritto ha per oggetto i dati, le informazioni o i programmi.

L'evento si realizza con il danno patrimoniale altrui e l'ingiusto profitto dell'agente o di un terzo.

L'intervento senza diritto a cui fa menzione il legislatore nel primo comma dell'art. 640-ter c.p. si verifica quando l'agente non è autorizzato - né da una legge né dal titolare - ad eseguire l'attività non consentita sul sistema informatico.

Alla stregua della truffa, la frode informatica richiede il dolo generico, cioè la coscienza e la volontà di realizzare il fatto tipico che consiste nell'ottenere o nel procurare un ingiusto profitto con altrui danno.

## **6. Reati configurabili nei rapporti con la P.A. o con incaricati di Pubblico servizio, richiamati dall'articolo 25 del D.Lgs. 231/2001.**

Le sanzioni previste dal Decreto per questa categoria di reati sono:

### Sanzione pecuniaria:

- a) fino a 200 quote (nei casi di cui agli artt. 318, 321 e 322 commi 1 e 3 c.p.);
- b) da 200 a 600 quote (nei casi di cui agli artt. 319, 319 ter comma 1, 321 e 322 commi 2 e 4 c.p.);
- c) da 300 a 800 quote (nei casi di cui agli artt. 317, 319 aggravato, 319 ter comma 2 e 321 c.p.);

### Sanzioni interdittive:

Sono escluse solo per i casi di cui agli artt. 318, 321 e 322 commi 1 e 3.

Negli altri casi esse avranno durata non inferiore a 1 anno e sono:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi;

## 6.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).

Questa fattispecie si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore. Nell'ipotesi ora esaminata (corruzione impropria), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con il privato per compiere un atto comunque del suo ufficio. Tale deve intendersi qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario.

La differenza tra questa ipotesi di corruzione (impropria) e quella successiva "per atto contrario ai doveri d'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che - nel primo caso - a seguito dell'accordo con il privato si realizza da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

Secondo la giurisprudenza più recente, la mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirci i favori.

È prevista la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

## 6.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

Il privato corruttore nella corruzione "propria" si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i doveri del suo ufficio.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

### 6.3 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere, altro funzionario pubblico) al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso.

### 6.4 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*

Questo reato è stato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

### 6.5 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Si tratta di un delitto contro l'attività giudiziaria introdotto nel Decreto Il presente articolo è stato inserito dall'articolo 4 comma 1 della legge 3 agosto 2009 n. 116 come articolo 25-novies, non tenendo conto dell'inserimento di tale articolo 25-novies da parte dell'articolo 15 comma 7 lettera c) della legge 23 luglio 2009 n. 99.

Per ragioni di organicità viene inserito in questa parte speciale del MODELLO.

Destinatario della condotta può essere solo chi ha facoltà di non rispondere in un processo penale, ossia l'indagato o l'imputato (anche in relazione a procedimenti connessi).

Si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

#### **6.6 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.*

*La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

Il reato si configura con la semplice promessa di denaro o altra utilità, purché essa sia finalizzata ad indurre il destinatario (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio) a compiere un atto del suo ufficio e quest'ultimo la rifiuti.

Nel reato di istigazione alla cd. *corruzione impropria* (comma 3) si prevede che l'offerta di denaro o altra utilità sia sollecitata dallo stesso pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per il compimento di un atto conforme ai propri doveri.

#### **6.7 Concussione (art. 317 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito).



Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, contemporaneamente, la pubblica amministrazione e il privato concusso.

Nel caso di A.M.S.A. spa tale reato può astrattamente essere commesso limitatamente all'attività di gestione del Servizio Parcheggio.

#### **6.8 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena diminuita*

#### **7. Identificazione delle attività sensibili e grado di rischio**

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio.

I principi fondamentali consigliati per una corretta gestione del rischio cui si fa riferimento nel presente documento sono desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2018, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000, elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management".

Il procedimento seguito nella realizzazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società e conseguentemente anche nella predisposizione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sono le seguenti:

- 1) mappatura dei processi sensibili attuati e identificazione del rischio;
- 2) valutazione del rischio per ciascun processo;
- 3) trattamento del rischio;
- 4) monitoraggio.

Il criterio adottato nella valutazione del rischio è quello di cui all'allegato 5 del P.N.A.

Le attività sensibili che A.M.S.A. Srl ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti di approvvigionamento di beni o servizi;
- 2) Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti, convenzioni o concessioni con soggetti pubblici;
- 3) Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- 4) Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- 5) Gestione Servizio Parcheggio;
- 6) Gestione Wedding

Oltre alle attività che determinano momenti di contatto con la Pubblica Amministrazione in cui potrebbero verificarsi alcuni reati previsti dal Decreto, il MODELLO prevede specifiche attività di controllo per i processi cosiddetti "strumentali". Si tratta di attività attraverso le quali si potrebbero creare le condizioni necessarie alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione (basti pensare ad esempio ad assunzioni di personale, parenti o funzionari della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un favore illecito).

Sono considerati processi strumentali:

- 7) gestione dei pagamenti
- 8) conferimento di incarichi di consulenza e prestazioni professionali;
- 9) spese di rappresentanza, gli omaggi e sponsorizzazioni;
- 10) selezione e assunzione del personale;
- 11) retribuzioni e rimborsi spese al personale;

## 8. Valutazione del rischio e matrice-reati

(vedi allegati)

## 9. Norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (tutti definiti come “Destinatari”).

E' vietato:

- 1) effettuare elargizioni in denaro o altre utilità a pubblici funzionari;
- 2) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;
- 3) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. - o in favore di terzi nel caso in cui si agisce come incaricato di pubblico servizio - che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- 4) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- 5) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- 6) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- 7) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo trasparente, procedendo alla nomina di un Responsabile Interno per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse);
- b) gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati;
- c) Nel caso in cui venga stipulato un contratto con i Fornitori – ove possibile – esso deve essere redatto per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale e deve essere negoziato, verificato e approvato nel rispetto dei principi stabiliti dal Modello e del Codice Etico;
- d) **Nel caso di acquisti di natura ordinaria, viene emesso un buono di acquisto, firmato dal dipendente che necessita del materiale; il buono viene verificato da un controller, dopo di che si procede all'acquisto. La relativa fattura e documento di**

trasporto vengono nuovamente verificati e quindi viene emessa la delibera di pagamento.

- e) Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- f) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'ODV eventuali situazioni di irregolarità;

## 10. Protocolli preventivi

Oltre ai principi preventivi di carattere generale richiamati al punto 5.3.1 del presente Modello,

### **Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici -**

Tutte le attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni agevolazioni o finanziamenti di erogazione statale o di altro ente pubblico e dell'Unione Europea devono sottostare ai seguenti principi di controllo:

#### 1) Istruttoria

Il Presidente, ricevute tutte le informazioni relative all'investimento o alla spesa da sostenere attraverso l'ottenimento dei fondi pubblici:

- verifica l'effettività del progetto ed il carattere agevolabile;
- valuta la necessità di realizzazione dell'investimento o del sostenimento della spesa in rapporto con l'attività svolta;

#### 2) Autorizzazione

- Il Presidente autorizza l'operatore amministrativo (OA) a presentare la domanda;

#### 3) Presentazione della domanda

- la documentazione predisposta e le informazioni richieste dal Bando vengono sottoposte al Presidente o suo delegato;
- nel caso di dubbi in merito alla procedura, il Presidente o suo delegato richiede parere a ODV
- in caso di verifica positiva da parte del Presidente o suo delegato, si procede al deposito della domanda, conservando copia della stessa e della documentazione allegata;

#### 4) Sviluppo del progetto

- OA documenta ed informa periodicamente il Presidente o suo delegato, sull'andamento del progetto di finanziamento.
- OA ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'ODV ogni deroga alle procedure decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia riscontrata.

#### 5) Rendicontazione

OA predispose la documentazione e i dati richiesti dall'Ente erogatore, secondo la tempistica e le modalità previste dal bando e la sottopone Presidente.

**Attività di report per le attività sensibili coinvolgenti la P.A.** - Ogni attività sensibile che coinvolga la Pubblica Amministrazione, soprattutto quelle riferite alle attività di verifica e controllo da parte dell'Ente Pubblico in ragione della specifica attività di A.M.S.A. Srl, nonché quelle relative all'ottenimento o rinnovo di concessioni, autorizzazioni, locazioni ecc. necessarie per lo svolgimento della sua attività, devono essere supportate da adeguata documentazione e consentire la tracciabilità delle operazioni effettuate in conformità con i principi preventivi generali. Si riporta al Modello di Reporting allegato.

**Processo di assunzione del personale e affidamento incarichi** – Nel caso di assunzione di personale o affidamento di incarichi, vengono applicati criteri oggettivi nella selezione dei candidati, adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento ed evitando comunque che l'assunzione sia il prezzo/utilità mediato di un'attività di corruzione.

Prima dell'avvio della procedura devono essere definiti i requisiti richiesti ai candidati e definiti i criteri di valutazione (sia di carattere quantitativo, che qualitativo-curriculare e professionale), nel rispetto del principio delle pari opportunità e del diritto di precedenza per i lavoratori stagionali assunti a termine stabilito per legge, ed approvati dal Presidente, nel rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione. In tutti i casi, dovrà essere tenuto conto di eventuali rapporti di parentela o colleganza dei candidati con soggetti della P.A. con cui la Società è in contatto in ragione della propria attività e segnalare tempestivamente la circostanza all'Organismo di Vigilanza.

**Modalità di pagamento** – deve poter essere verificata la correttezza e tracciabilità di ogni pagamento corrispondente all'attività svolta. E' possibile effettuare pagamenti in contanti per gli acquisti di modica entità e comunque entro i limiti di legge. Il pagamento in ogni caso deve essere rintracciabile e riferibile alla specifica attività per cui viene effettuato. L'indicazione della causale non deve essere generica ma consentire l'individuazione del rapporto sottostante il pagamento. I soggetti beneficiari del pagamento devono corrispondere con i soggetti individuati nel contratto, convenzione ecc. I termini e l'ammontare del pagamento devono altresì corrispondere con quelli pattuiti. Le spese di rappresentanza devono essere motivate, documentate ed autorizzate, così pure quelle per gli omaggi.

Le spese di sponsorizzazione possono essere effettuate solo dietro presentazione della documentazione giustificativa, verificato il motivo e la corrispondenza del soggetto percipiente con il soggetto richiedente.

## **11. Il responsabile della prevenzione della corruzione**

La Società ha nominato un proprio Responsabile per l'attuazione dei Piani di prevenzione della corruzione.

### **Compiti:**

Il Responsabile predispone e/o aggiorna ogni anno entro il 31 gennaio, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, che sottopone all' Amministratore per l'approvazione.

Il Piano viene pubblicato, a cura del Responsabile, sul sito internet della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Oltre ai vari adempimenti previsti dalla legge 190/2012, il Responsabile deve, in particolare:

- a) provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) provvedere ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all'art.1 comma 11 Legge 190/2012;
- c) proporre all'Amministratore, la valutazione delle modalità di applicazione del principio della rotazione degli incarichi, ove possibile, tenendo presenti i risultati effettivi dell'azione di monitoraggio sul rispetto dei principi del presente piano;
- d) pubblicare nel sito web della Società una relazione recante i risultati dell'attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno.

#### **Poteri:**

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra esemplificati, il Responsabile può in ogni momento:

- a) verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità;
- b) richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- c) effettuare, ispezioni e verifiche al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

Tutta l'attività sopra descritta verrà esercitata dal responsabile sempre in una ottica di collaborazione volta al miglioramento progressivo dell'azione della Società.

## **12. Formazione, controllo e prevenzione del rischio**

### **12.1 Formazione idonea a prevenire il rischio di corruzione**

La Legge 190/2012 prevede una serie di misure di formazione del personale, in particolare:

- definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- previsione, per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- organizzazione di attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione del codice di comportamento;

Nell'ambito delle misure indicate dalla Legge 190/2012, la Società, nel corso della vigenza del piano triennale Anticorruzione, ritiene di sviluppare interventi di formazione/informazione, rivolti a tutto il proprio personale, con la duplice funzione di

prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio, articolati su più livelli:

- 1) Un intervento di tipo “informativo” che abbia come caratteristica principale la diffusione dei principi normativi e la contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività svolte.
- 2) Una formazione diretta agli amministratori della Società (Presidente e Consiglieri di Amministrazione) ed agli impiegati, con l’obiettivo di definire le responsabilità e le procedure da attivare per evitare/segnalare il verificarsi di episodi di corruzione tra il personale.
- 3) Una verifica di formazione “periodica” da parte della società controllata, con cui è in essere un contratto di service, sul proprio personale.
- 4) Una formazione “intervento” da attivare nel caso sia rilevato un episodio di potenziale corruzione.

Obiettivo dei percorsi formativi è di assicurare una formazione puntuale e continua che possa essere declinata in base ai diversi livelli di responsabilità e ai diversi livelli di “rischio” presenti nelle strutture della società.

## **12.2 Controllo e prevenzione del rischio**

Il Responsabile procederà alla verifica dell’adempimento del presente Piano secondo le seguenti quattro azioni complementari:

- 1) raccolta di informazioni
- 2) verifiche e controlli presso le strutture organizzative
- 3) funzione di internal - audit
- 4) verifica degli adempimenti sulla trasparenza

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate tramite posta elettronica certificata (per gli utenti esterni) o attraverso l’indirizzo di posta elettronica [rpct@amsarco.it](mailto:rpct@amsarco.it)

## **12.3 Monitoraggio dei rapporti tra la Società e i soggetti esterni**

Il presente Piano intende disciplinare un’azione di monitoraggio dei rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione.

### 13. Obblighi di trasparenza

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Come previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 33/2013, le società partecipate dalle PA e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

La Società è di conseguenza tenuta a costituire la sezione "Amministrazione trasparente" nel proprio sito internet ed a prevedere, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare, entro il 31 dicembre, l'assolvimento degli stessi.

### 14. Pianificazione triennale

La tabella sotto riportata sintetizza gli interventi previsti nel corso del triennio di riferimento:

Anno di attuazione	Azioni previste
I anno	Attività di monitoraggio e controllo del Piano
I anno	Attività di implementazione e monitoraggio della sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito web della Società.
I anno	Attuazione delle azioni previste nel piano di formazione e delle azioni indotte, ivi compresa la presa d'atto, da parte dei dipendenti del Piano Triennale
I anno	Prima applicazione delle procedure di verifiche e controllo, in previsione della relazione che il Responsabile presenterà entro il 15 dicembre
II anno	Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel primo anno;
II anno	Revisione del piano, in particolare per quanto riguarda le aree di rischio e con l'individuazione delle eventuali azioni correttive per ciascuna attività individuata.
III anno	Reiterazione delle azioni del primo e secondo anno (formazione, eventuale revisione procedure adottate nel primo anno a seguito della prima applicazione)